Legge regionale 8 giugno 2016, n. 15.

"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Misure urgenti in materia di semplificazione)

1. Al fine di semplificare le procedure di nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, in coerenza con la normativa nazionale e in attesa dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), l'articolo 18 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è così modificato:

a) il comma 5 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 bis, comma 3 del decreto legislativo 502/1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 9 le parole "espletamento delle procedure" sono sostituite dalle seguenti "aggiornamento dell'elenco";

e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Tutti gli atti della Commissione di cui al presente articolo sono pubblici e sono pubblicati, entro dieci giorni dalla adozione, sul sito internet istituzionale della Regione Campania in una sezione dedicata e facilmente accessibile.".

2. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) la parola "sei" è sostituita dalla seguente "nove.".

Art. 2

(Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1994, n. 32 e 24 dicembre 2003, n. 28)

1. L'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.

2. All'articolo 35 della legge regionale 32/1994 è aggiunto il seguente comma:

"7 ter. La Giunta regionale relaziona il Consiglio, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione dei programmi, sul conseguimento degli obiettivi di salute, assistenziali ed economici delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, con particolare riferimento agli indicatori relativi all'andamento del deficit, dei contenziosi, della migrazione sanitaria e dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e ospedaliere.".

3. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 32/1994 è aggiunto il seguente:

"Art. 35 bis (Sistemi di controllo e sanzioni per i direttori generali delle Aziende sanitarie)

1. I direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Campania esercitano i poteri di gestione e di controllo rispetto alle attività delle stesse Aziende nonché agli atti di programmazione e agli atti amministrativi di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rispetto dell'equilibrio economico-finanziario attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l'esame delle relazioni trimestrali dei Collegi dei revisori dei conti delle singole Aziende sanitarie e ospedaliere.

3. In caso di mancato rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, o in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 3bis, comma 6 del decreto legislativo 502/1992 previsto per gli organi delle Aziende sanitarie: direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nella misura complessiva di tale compenso.

4. Le misure sanzionatorie di cui al comma 3 ed il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. La Giunta regionale provvede, se applica per due volte le misure sanzionatorie di cui al comma 3, alla contestuale revoca dei direttori interessati.".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa dei consiglieri regionali Raffaele Topo, Mario Casillo, Giovanni Zannini, Francesco Emilio Borrelli, Maria Ricchiuti e Carmine De Pascale.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 24 maggio 2016, con il n. 297 del registro generale ed assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame, I Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 maggio 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, alinea.

Legge 7 agosto 2015, n. 124: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.".

Articolo 11: "Dirigenza pubblica".
Comma 1, lettera p): "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di

carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;".

Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32: "Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale.".

Articolo 18-bis: "Norme in materia di nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale ".

"1. All'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo i criteri delineati nel comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, una commissione composta da:

a) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

b) un dirigente appartenente all'Avvocatura regionale;

c) un esperto individuato nell'ambito di una rosa di cinque nomi proposta dalla Conferenza dei rettori delle Università degli studi della Campania tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management.

2. Al fine di garantire l'applicazione dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), non può essere nominato componente della commissione di cui al comma 1, chi sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

3. La commissione dura in carica tre anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che individua il componente con funzioni di Presidente.

4. L'aggiornamento, a seguito di selezione degli interessati all'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, è effettuato almeno ogni tre mesi.

5. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la Regione, salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del Direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente comma e iscritto nell'elenco degli idonei, emette un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.

6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale nomina il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, formata dalla commissione di cui al comma 8, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso di cui al comma 5. Della predetta rosa di candidati entra a far parte di diritto, ai sensi del comma 5, il Direttore generale uscente a condizione che lo stesso risulti comunque inserito nell'elenco degli idonei formato ai sensi del presente articolo e per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina come previsto nell'articolo 3-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992, nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

6-bis. Il direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è nominato secondo la procedura di cui alla presente legge dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della salute ai sensi di quanto disposto dall'Intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° luglio 2004 in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 288/2003.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in coerenza e attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera q) della legge n. 124/2015, non può essere nominato Direttore generale chi sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
8. Per le valutazioni di cui al comma 6, ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del Servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione costituita secondo i criteri, modalità e durata di cui ai commi 1 e 3. La commissione compie le valutazioni con riferimento a tutte le nomine da effettuare nel periodo della sua operatività.
9. La Giunta regionale, con deliberazione, regola le modalità di espletamento delle procedure di cui al presente articolo, fermo restando, per le Aziende ospedaliere individuate nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
10. Tutti gli atti delle Commissioni di cui al presente articolo sono pubblici e sono pubblicati, entro dieci giorni dalla adozione, sul sito internet istituzionale della Regione Campania in una sezione dedicata e facilmente accessibile.".

Comma 2.

Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 20: "Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)".

Articolo 3: "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 "Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale".".

Comma 10: "10. Con riferimento alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei commissariamenti si protrae fino al completamento delle procedure di rinnovo delle nomine dei direttori generali e, in ogni caso, non oltre il periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente legge.".

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale.".

Articolo 8: "Sistemi di controlli e sanzioni per i Direttori generali delle aziende sanitarie.".
"1. I Direttori generali delle aziende sanitarie esercitano i poteri di gestione e di controllo rispetto alle attività delle stesse aziende e alle disposizioni di cui all'articolo 7, nonché agli atti di programmazione e agli atti amministrativi di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rispetto dei tetti di spesa e sull'andamento dei costi programmati delle aziende sanitarie attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l'esame delle relazioni trimestrali dei collegi dei revisori dei conti delle singole aziende sanitarie e ospedaliere.
3. In caso di mancato rispetto dei tetti di spesa e del mantenimento dei costi all'interno dei budget indicati dalla presente legge, o in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle

normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell'incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3-bis, comma 6, previsto per gli organi delle aziende sanitarie - Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo - nella misura complessiva di tale compenso.
4. Le misure sanzionatorie di cui al comma 3 ed il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. La Giunta regionale, se applica per due volte le misure sanzionatorie di cui al comma 3, provvede contestualmente alla decadenza automatica dei direttori interessati.".

Commi 2 e 3.

Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 35: "Vigilanza e controllo regionale sugli atti delle aziende.".
"1. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività delle aziende mediante:
a. la permanente attività ispettiva svolta dai propri servizi ispettivi anche ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
b. il controllo preventivo, mediante approvazione degli atti del direttore generale inerenti:
1. lo statuto ed i regolamenti;
2. i piani attuativi del piano sanitario regionale;
3. il bilancio pluriennale di previsione;
4. il bilancio preventivo economico annuale;
5. il conto consuntivo;
6. la destinazione dell'eventuale avanzo di esercizio nonché, le modalità di copertura degli eventuali disavanzi;
7. le convenzioni con l'Università;
8. gli atti previsti dall'art. 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991.
2. Gli atti di cui a, precedente comma, limitatamente ai numeri 2, 3 e 4, sono inviati preventivamente ai sensi dell'art. 21 della presente legge al sindaco o al comitato di rappresentanza della conferenza dei sindaci che esprime le proprie osservazioni entro i termini di 15 giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine gli atti sono comunque sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
3. Gli atti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente comma 1 devono essere inviati alla Giunta regionale corredati dal parere del collegio dei revisori.
4. Tutti gli atti di cui al precedente comma 1 si intendono approvati dalla Giunta regionale, decorso il termine di 40 giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di chiarimenti o elementi integrativi richiesti dalla Giunta regionale.
5. I chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma precedente devono pervenire, a pena decadenza, entro i successivi 15 giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di 20 giorni.
6. Gli atti del direttore generale non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'azienda.
7. Nei casi previsti dalla normativa vigente la Giunta regionale esercita il controllo sostitutivo mediante la nomina di commissari per l'adozione degli atti. Il commissariamento delle Aziende sanitarie locali, se non effettuato con atto del governo nazionale, è atto straordinario di amministrazione e non rinnovabile. Al fine di garantire trasparenza ed informazione sugli atti adottati, è istituita, d'intesa con la Commissione consiliare competente in materia di sanità e su disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, una Commissione paritetica di monitoraggio e controllo sugli atti adottati.
7-bis. Il commissariamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere non può

protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi non rinnovabile.

Legge regionale 8 giugno 2016, n. 16.

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Delibera di Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 116.".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 492.563,02 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'Autorità giudiziaria, di cui alle deliberazioni 23 dicembre 2014, n. 1 e 4 febbraio 2015, n. 2 del commissario ad acta, dott. Onofrio Coppola, nominato con decreto prot. 40384424 del 17 luglio 2014 dal procuratore Regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, è riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse presenti in termini di competenza e cassa, per l'importo di euro 492.563,02 a valere sullo stanziamento della Missione 9, programma 4, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 ed incremento in termini di competenza e cassa dello stanziamento della Missione 09, Programma 2, Titolo 1, limitatamente alla sorta capitale oltre gli oneri di contenzioso.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale - Assessori Fulvio Bonavitacola e Lidia D'alessio.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 14 aprile 2016, con il n. 280 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 maggio 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.".
Comma 1, lettera a: "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;".

Legge regionale 8 giugno 2016, n. 17.

"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1
(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 476.139,02 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'Autorità giudiziaria, di cui alle deliberazioni 28 maggio 2015, n. 1 e 23 dicembre 2015, n. 2 del commissario ad acta, dott. Paolo Ammendola, nominato con ordinanza n. 1199/2015 depositata in data 20 febbraio 2015, è riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal commissario ad acta con deliberazioni 1/2015 e 2/2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 476.139,02 a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa dello stanziamento della Missione 09, Programma 2, Titolo 1 limitatamente alla sorta capitale oltre gli oneri da contenzioso.
2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale - Assessori Fulvio Bonavitacola e Lidia D'alessio.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 9 maggio 2016, con il n. 293 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 maggio 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.".
Comma 1, lettera a: "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;".

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 5 gennaio 2015, n. 1: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania.".

Articolo 6: "Disposizioni in materia di variazioni del bilancio.".
Comma 1, lettera f): "1. Ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale sono autorizzate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

f) Fondo di riserva per spese impreviste - i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;".

Legge regionale 8 giugno 2016, n. 18.

"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 28 aprile 2016, n. 34 è riconosciuto legittimo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo dell'importo di euro 6.787,24 dal Capitolo 7903, collegato alla Missione 20, Programma 03, Piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 procedendo alle variazioni del bilancio di previsione gestionale 2016/2018 esercizio 2016 del Consiglio regionale della Campania come di seguito descritte:

a) variazione in aumento per l'importo di euro 5.648,15 sul Capitolo 3031, collegato alla Missione 1, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.000;

b) variazione in aumento per l'importo di euro 1.139,09 sul Capitolo 6211 collegato alla Missione 1, programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa del consigliere regionale Antonio Marciano.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 9 maggio 2016, con il n. 294 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 maggio 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 28 aprile 2016, n. 34: "Riconoscimento debito fuori bilancio. ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 118 dcl 2011. determinatosi a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a 7307/Il provvisoriamente esecutivo e successivo atto di precetto a favore della Società Poligrafica F.lli Anello s.a.s. per la somma di € 5.648.15, € 1.139,09 a favore dell'avv. Mario Gramegna anticipatario. Totale complessivo 6.787.24 (seimilasettecentoottantasette/24)".

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.".
Comma 1, lettera a: "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;".

Legge regionale 8 giugno 2016, n. 19.

"Cambio denominazione del Comune di Capaccio in Comune di Capaccio Paestum".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Variazione denominazione Comune di Capaccio in Comune di Capaccio Paestum)

1. La denominazione del Comune di Capaccio è modificata in Comune di Capaccio Paestum.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

fonte: http://burc.regione.campania.it

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa dei consiglieri regionali Carmine De Pascale, Alfonso Piscitelli, Alfonso Longobardi, Carlo Iannace, Maria Ricchiuti e Vincenzo Maraio.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 29 ottobre 2015, con il n. 87 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'ammissibilità.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 maggio 2016.

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 151 del 12/04/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo Sviluppo Regionale

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMI SPERIMENTALI DI RIGENERAZIONE URBANA. DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

a. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;

b. la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 720 del 16/12/2015, ha preso atto della Decisione della Commissione europea n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;

c. il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020) prevede l'attivazione di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile, ai sensi dell'art. 7 Reg Ce n. 1301/13;

d. Nel programma sono previste, a supporto delle strategie di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 6/2016, azioni afferenti in particolare la valorizzazione delle identità culturale e turistica delle città (OT 6 "Proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse"), miglioramento della sicurezza urbana (OT 9 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà" e OT 4 "Sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori") e accessibilità dei servizi per i cittadini (OT 9 e OT 3 "Accrescere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura") nonchè azioni per l'efficientamento degli edifici pubblici e/o di uso e di interesse pubblico, per azioni di mobilità sostenibile (OT 4) e azioni previste dall'OT 9 (Inclusione sociale) relativamente alla Priorità di Investimento (PI) 9b "Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali", in particolare per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

e. la sezione IV POR FESR 2014/2020 prevede che nella declinazione delle azioni integrate di sviluppo urbano si possano attivare risorse sia in relazione ai temi specifici di integrazione sociale previsti dal FSE sia in relazione a temi specifici quali innovazione e ricerca (Asse I), ICT e agenda digitale (Asse II);

f. che il CIPE con Delibera n. 11/2016 ha approvato il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, che prevede un asse relativo alla rigenerazione urbana con le seguenti specifiche linee operative: 1) interventi di riqualificazione urbana finalizzati a migliorare il decoro urbano, valorizzare le potenzialità dei centri urbani, recuperare aree in disuso o sottoutilizzate, ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati; 2) interventi mirati alla rigenerazione del tessuto sociale, mediante il potenziamento della rete di servizi sociali, sanitari e sociosanitari territoriali e il miglioramento della qualità dei servizi territoriali;

CONSIDERATO che

a. la Regione Campania ha approvato il 5 aprile 2016 la Legge regionale n. 6 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016" che prevede all'art. 12 Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani;

b. i profili tematici contenuti nella Legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016 sono coerenti con le linee programmatiche nazionali e sovranazionali e finalizzate al perseguimento dei target previsti dalla strategia proposta della Commissione Europea e denominata "Europa 2020";

c. le medesime tematiche sono oggetto dei documenti programmatici dalla Regione Campania nel Documento Strategico Regionale (DSR) approvato con DGR n. 527 del 09/12/2013 in continuità con la programmazione 2007/2013, individua "Strategie Trasversali Territoriali" da attuare attraverso le Città, proseguendo l'esperienza del Programma PIU Europa, valorizzando la crescita e la sostenibilità dei contesti urbani di medie dimensioni nell'ottica delle *Smart Cities* e *Smart Communities* e favorendo un approccio integrato allo sviluppo territoriale;

d. le politiche di rigenerazione urbana e il loro impatto sulle condizioni socio-economiche dei territori hanno carattere trasversale e multidisciplinare;

e. è opportuno individuare anche percorsi integrati per la definizione di azioni di rigenerazione urbana, compatibilmente con l'apporto finanziario previsto per il perseguimento delle linee strategiche delineate nei documenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

RITENUTO

a. di dover procedere alla definizione di un atto di indirizzo complessivo inerente l'individuazione di percorsi integrati di rigenerazione urbana da attuarsi attraverso dei Programmi sperimentali finanziati sia tramite le risorse nazionali e regionali, sia tramite le risorse previste dai Fondi SIE 2014-2020;

b. di dover demandare *ratione materiae* alla Direzione Generale "Governo del territorio" la definizione delle linee di indirizzo per i Programmi sperimentali di rigenerazione urbana, sentita la Programmazione Unitaria, l'ADG FESR 2014-2020 e, ove opportuno, anche l'ADG FSE 2014-2020 e l'OdP FSC, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 6/2016;

c. che la proposta di linee di indirizzo sia oggetto di confronto con le Città medie della Campania ossia con le Città che hanno popolazione superiore a 50.000 abitanti;

VISTO

- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1303/2013;
- la Decisione n. C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015;
- la D.G.R. n. 138 del 12/05/2014;
- la LR n.6 del 5/04/2016;
- la D.G.R. n. 388 del 02/09/2015;

- la D.G.R. n. 720 del 16/12/2015;
- il parere della Programmazione Unitaria

propongono e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:

1. di procedere alla definizione di un atto di indirizzo complessivo inerente l'individuazione di percorsi integrati di rigenerazione urbana da attuarsi attraverso dei Programmi sperimentali finanziati sia tramite le risorse nazionali e regionali, sia tramite le risorse previste dai Fondi SIE 2014-2020;

2. di demandare *ratione materiae* alla Direzione Generale "Governo del territorio" la definizione delle linee di indirizzo per i Programmi sperimentali di rigenerazione urbana, sentita la Programmazione Unitaria, l'ADG FESR 2014-2020 e, ove opportuno, anche l'ADG FSE 2014-2020 e l'OdP FSC, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 6/2016;

3. che la proposta di linee di indirizzo sia oggetto di confronto con le Città medie della Campania ossia con le Città che hanno popolazione superiore a 50.000 abitanti;

4. di inviare la presente deliberazione:
- al Presidente, al Vice Presidente ed all'Assessore ai fondi europei;
- al Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico;
- al Capo Dipartimento delle Politiche territoriali;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria,
- alla Direzione Generale proponente;
- alla ADG FESR 2014-2020;
- alla ADG FSE 2014-2020;
- all'OdP FSC
- al BURC per la pubblicazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 251 del 07/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE MOLISE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI DENOMINATO "SMOP" (SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI) CON ALLEGATO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

a) il Decreto Legislativo 22.6.99 n. 230, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 22.12.2000 n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati;
b) il D.P.C.M. 01.04.2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) stabilisce, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
c) con DGRC n. 1551 del 26.09.2008 è stato recepito il DPCM sopra citato;
d) l'Allegato C al suddetto DPCM prevede specifiche implementazioni costituenti, nel loro complesso, il percorso di superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), per la cui attuazione è stato attivato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso DPCM un Comitato paritetico interistituzionale;
e) la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 142 del 21.07.2011 ha istituito il "Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato", che - nell'ambito dei compiti specificamente assegnati, compresi quelli di cui al Programma Operativo Regionale approvato con Decreto Commissariale n. 108/2014 - per rispondere all'urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania di seguito denominato "SMOP";
f) la Giunta Regionale della Campania con la Deliberazione n. 654 del 06.12.2011 ("Recepimento e provvedimenti attuativi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011 "Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari OPG e le Case di Cura e Custodia CCC di cui all'Allegato C al DPCM 1° Aprile 2008") ha, tra l'altro, disposto l'istituzione dei gruppi di coordinamento per il superamento degli OPG - successivamente perfezionata e aggiornata con i Decreti Dirigenziali n. 195 del 16.10.2012 e n. 78 del 13.05.2015 - e approvato un Accordo di Programma art. 34 del T.U. EE.LL. per il coordinamento del bacino di afferenza degli OPG regionali - successivamente sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, e repertoriato al n. 2012.0000021 del 12.05.2012;
g) in attuazione del suddetto Accordo di programma, il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania "SMOP" - giusta Deliberazione ASL CE n. 261/2013 - è stato reso operativo in tutte le AASSLL delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, ed è stato reso disponibile alle diverse articolazioni, sanitarie e non, coinvolte nel processo di superamento degli OPG, compresi gli altri bacino macroregionali e le articolazioni governative, senza oneri per le stesse;
h) la legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" e in particolare l'articolo 3-ter dal titolo "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" stabilisce che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;
i) il decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 31-5-2014, ha disposto significativi cambiamenti in tema di misure di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare

l'invio in Ospedale psichiatrico giudiziario, anche in relazione alla nuova offerta di servizi sanitari in ambito penitenziario, derivante dalla riforma recata dal D.P.C.M. 1° aprile 2008;

PRESO ATTO

a) che la Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati l a predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;
b) il Comitato paritetico interistituzionale, nella riunione del 2 febbraio 2015, ha definito un documento successivamente approvato nella seduta della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come “Accordo ai sensi del D.M. 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3-ter, comma , del decreto-legge 22 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n.81;
c) che il suddetto Accordo, ha impegnato, tra l’altro, le Regioni sede di Strutture residenziali extraospedaliere per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS) ad assicurare le procedure inerenti i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all'Amministrazione Penitenziaria;
d) che il predetto Accordo ha inoltre dettagliato l'obbligazione, disposta dal decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, per le Regioni e PP.AA. ad assicurare, attraverso le Aziende sanitarie competenti, la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Ministero della Salute - dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) finalizzati all'adozione di soluzioni assistenziali diverse dalle REMS per tutte le persone di propria competenza ed entro 45 dal loro ingresso nelle strutture per il o superamento degli ex OPG.

CONSIDERATO

a) che nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, senza oneri, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti anche le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni;
b) che, con riferimento alle Regioni e PP.AA., la suddetta disponibilità è stata confermata nell'ambito delle attività delle attività del Gruppo interregionale sanità penitenziaria (GISPE) della Commissione Salute, che ha ritenuto il Sistema informativo “SMOP” idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e ha condiviso uno schema di convenzione con la Regione Campania (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) per l’utilizzo del Sistema informativo in parola, già approvato e sottoscritto dalle regioni Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Veneto;
c) al fine di uniformare la regolamentazione dell'operatività del sistema informativo SMOP, già in uso nelle Regioni di afferenza del bacino campano per il superamento degli OPG (Abruzzo, Lazio, Molise), a quanto condiviso a livello interregionale, la Regione Molise, con Deliberazione

di Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 169, ha approvato lo schema di convenzione di cui all'Allegato 1.

DATO ATTO che la stipula della suddetta convenzione non genera alcun onere finanziario per Regione Campania e che la stessa corrisponde alle analoghe convenzioni già approvate con le Regioni Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Veneto, rispettivamente con DGRC n. 441/2015, 442/2015, 443/2015, 44/2016 e 136/2016;

ACQUISITO il parere sullo schema di convenzione in parola espresso dall'Ufficio Speciale Avvocatura della Giunta Regionale della Campania. n. PS/66-52-00/2015 del 21.09.2015;

RITENUTO pertanto opportuno di procedere a stipulare una convenzione (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) con la Regione Molise per l'aggiornamento dell'utilizzo del sistema informativo "SMOP", come meglio specificato in allegato;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione Campania e la Regione Molise riportato all'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR la sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. di precisare che all'attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale, al Capo di Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, ai Capi Dipartimento della Giunta Regionale, alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, al Laboratorio territoriale sperimentale regionale di sanità Penitenziaria "Eleonora Amato" e al all'U.D.C.P. – Ufficio I "Staff del Capo di Gabinetto"per la pubblicazione sul BURC.

Allegato 1

CONVENZIONE

per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.).

TRA

La **Regione Campania**, Codice Fiscale 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

E

La **Regione Molise**, Codice Fiscale 00169440708, rappresentata dal Direttore Generale per la Salute

PREMESSO CHE

- Il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" è un sistema informatico su tecnologia web, che si articola su diversi tipi di postazioni di accesso, ampiamente configurabili e sempre gestibili nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati sensibili. E' finalizzato a realizzare un'omogenea base informativa, aggiornata continuamente, che consente di descrivere e valutare sia il percorso di superamento sancito dall'Allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008, sia l'implementazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture che sostituiranno OPG e CCC, compresi i servizi regionali e/o aziendali coinvolti nella gestione dei pazienti in misura di sicurezza non detentiva sono standardizzate e gestite, per ciascuna persona entrata in predetti servizi, diverse informazioni raggruppabili nelle seguenti aree: anagrafica, informazioni sanitarie, informazioni giuridiche, presa in carico da parte del SSR. In particolare per le ultime due aree, sono implementate funzioni che consentono un attento monitoraggio longitudinale, permettendo di descrivere i percorsi di assistenza e di gestione attraverso il sistema penitenziario e quello sanitario.

- Tutti i servizi coinvolti sono inseriti in una rete che implementa procedure, nelle principali evenienze automatiche, di condivisione attiva delle informazioni e d'interrelazione operativa tra i SSR competenti territorialmente ed i Servizi e le Strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza e per la tutela della salute mentale negli Istituti Penitenziari ordinari (SSO: servizi di superamento OPG). Tra la documentazione prodotta per il singolo paziente dagli SSO e dai SSR - che viene così inserita, trasmessa e condivisa in forma digitale, con specifiche procedure di upload - sono comprese le relazioni periodiche cliniche, i documenti inerenti l'attribuzione di competenza territoriale, i progetti individuali terapeutico riabilitativi intramurali e di dimissione e le convocazioni delle riunioni di equipe e delle udienze di riesame.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente convenzione le Regioni Molise e Campania allineano le modalità di registrazione dei dati relativi ai pazienti delle REMS ed al loro monitoraggio, attraverso il

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e per il tramite si impegnano a:

- provvedere alla gestione omogenea del soddisfacimento del debito informativo connesso al funzionamento delle REMS di cui al documento approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come "Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. l ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 201 1, n. 21 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52. convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81" (Rep. Atti n. 17/CU) e, in generale, dei servizi e delle strutture delle reti regionali che, nell'ambito del riordino della medicina penitenziaria di cui alle normative citate in premessa, configureranno, a regime, il completo e definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;

Art. 2 – Impegni della Regione Campania.

1. La Regione Campania si impegna a rendere disponibile a titolo gratuito il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) "così com'è", a mantenere i dati dei residenti in Regione Molise presso un proprio server in ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza dei dati e privacy. Si impegna inoltre a fornire supporto tecnico gratuito per l'aggiornamento dell'operatività già in essere sul territorio molisano.

2. Assicura la creazione di utenze abilitate all'accesso a SMOP per la Regione Molise, comprese le articolazioni intra-regionali sanitarie (per es., Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ecc.) e non (per es., Amministrazione Penitenziaria, Autorità Giudiziaria), senza limitazione di numero di accessi;

3 Le credenziali di accesso a SMOP sono personali e non cedibili ed ogni accesso al sistema è tracciato. Il singolo utente abilitato può richiedere direttamente eventuali accessi aggiuntivi per propri collaboratori, che saranno attivati compatibilmente con la disponibilità del sistema, sulla base delle esclusive valutazioni degli Amministratori.
L'elenco degli utenti abilitati, comprensivo dei contatti comunicati, è costantemente disponibile e consultabile da chiunque acceda al sistema.

Art. 3 – Impegni della Regione Molise.

1. La Regione Molise da atto di avere visionato e valutato il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) e si impegna a inserire nel sistema SMOP i dati relativi ai propri residenti presenti presso le strutture OPG e REMS, ed a mantenere aggiornato il sistema relativamente agli ingressi e dimissioni.

2. Si conviene che in fase di prima applicazione della convenzione, la Regione Molise designerà e comunicherà i nominativi dei propri utenti necessari ad assicurare l'operatività minima del sistema - completi di anagrafica, Amministrazione di appartenenza, contatti telefonici fissi e mobili, e-mail (ed eventuale PEC), copia di un documento di identità - per almeno ciascuna delle articolazioni di seguito specificate:

    - UO/Articolazione regionale di coordinamento;
    - REMS;
    - Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere ex Accordo CU 13.10.2011;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Aziende Sanitarie competenti territorialmente (con elenco dei Comuni afferenti);

Analoga documentazione dovrà essere trasmessa per l'abilitazione di tutte le altre utenze del sistema.

Art. 4 - Funzioni e utilizzo.

1. La Regione Molise ha facoltà di utilizzare liberamente l'applicativo e i dati dallo stesso gestiti e/o prodotti per le finalità di cui alla presente convenzione, laddove non si configuri un utilizzo commerciale e non si determini lucro, direttamente o indirettamente.

2. Con riferimento ad ogni utilizzo a fini scientifici e di ricerca, la Regione Molise si impegna a favorire la partecipazione del Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", titolare dei diritti dell'applicativo, giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261 del 28/02/2013, e di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania, esplicitando comunque in ogni fase o esito dell'attività scientifica e di ricerca l'applicativo utilizzato e il titolare dei diritti.

3. Ogni altro utilizzo non previsto specificamente dal presente Accordo è subordinato alla preventiva autorizzazione del titolare dei diritti sull'applicativo SMOP.

4. Con riferimento alle informazioni relative a persone e/o attività non rientranti nella propria competenza territoriale, la Regione Molise e la Regione Campania, attraverso i propri utenti accreditati a livello di UO/Articolazione regionale di coordinamento, potranno accedere a tutti i dati presenti nel sistema ed ai report dallo stesso prodotti, limitatamente a quanto presentato in forma aggregata e/o anonima e rispettosa della normativa sul trattamento dei dati sensibili.

5. La Regione Campania è esonerata da responsabilità conseguenti all'eventuale errato inserimento dei dati nel sistema informativo SMOP da parte degli utenti accreditati a livello di UO/articolazione regionale di coordinamento, nonché dall'improprio utilizzo da parte degli eventuali utenti abilitati ad accedere al sistema stesso, in virtù dei sopracitati accordi, su richiesta della Regione Molise.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'applicazione, sicurezza e tutela dei dati.

1. L'accesso di tutti gli utenti, sia da Internet che da intranet, al sistema SMOP avviene solo ed esclusivamente su protocollo HTTPS. Il sistema è installato su un server fisico multiprocessore appositamente dedicato. Il sistema SMOP (applicazione e Database) è fisicamente allocato presso il CED dell'ASL di Caserta che prevede: accesso mediante badge a personale autorizzato; impianto di antintrusione; impianto di videosorveglianza; impianto antincendio; gruppo elettrogeno e di continuità a protezione dell'intero CED.

2. I dati gestiti da SMOP sono cifrati a livello applicativo e, a seconda del profilo e delle credenziali dell'utente che accede al sistema, sono mostrate via via maggiori informazioni a partire dal solo identificativo del paziente sino ai dati anagrafici completati da eventuali documenti allegati, caricati dai vari servizi sanitari e/o OPG/REMS.

3. Per assicurare la centralità e la condivisione anonima dei dati, nonché possibilità di statistiche complessive sugli stessi è usato un solo DB su cui confluiscono tutti i dati

fonte: http://burc.regione.campania.it

imputati dai diversi utenti (operatori sanitari, dell'OPG, regionali, di bacino, ecc. ecc.) e al quale accede, tramite il manager di MSSQL, per manutenzione solo l'Amministratore del sistema. Con periodicità minima mensile, mediante piani di manutenzione realizzati in MSSQL, sono eseguiti backup dei dati e dei transaction log su un NAS configurato in RAID5.

4. Il Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", titolare dei diritti dell'applicativo, e la Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania si riservano il diritto di modificare la sede fisica di allocazione del sistema SMOP (applicazione e Database), sempre assicurando il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e tutela dei dati previsti dal presente Accordo e dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6 – Manutenzione, amministrazione e ulteriori sviluppi del sistema.

1. La manutenzione e l'amministrazione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" è di esclusiva competenza del titolare dei diritti e della Regione Campania, che ne copriranno gli oneri e ne assicureranno l'espletamento con efficacia ed efficienza e comunque nel rispetto delle normative nazionali pertinenti. Ogni sviluppo realizzato dalla Regione Campania sarà reso disponibile senza oneri alla Regione Molise, ferma restando la garanzia del mantenimento del livello di compatibilità proprio dell'applicativo precedentemente a ciascuno sviluppo.

2. Per quanto inerente gli interventi di manutenzione e amministrazione necessari all'efficiente funzionamento del sistema, si conviene che gli stessi - analogamente a quanto avviene per le attività dei singoli utenti abilitati ad accedere al sistema - saranno costantemente tracciabili, rendendo anche disponibili, su richiesta, files di log idonei a consentire l'identificazione degli operatori intervenuti e il dettaglio delle attività svolte, comprensivo di ora e data dei singoli interventi.

Art. 7 – Formazione e aggiornamento degli utenti.

1. La Regione Campania, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, prioritariamente attraverso il Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", o in subordine per il tramite di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale, assicura la disponibilità di ogni opportuno intervento formativo per gli operatori della Regione Molise e delle altre Amministrazioni alla stessa collegate per l'utilizzo del sistema. La Regione Campania e la Regione Molise convengono di favorire gli scambi formativi interregionali in tema di superamento degli OPG e servizi agli stessi alternativi, rendendo disponibile l'accesso gratuito, in qualità di discente, agli eventi formativi organizzati per il proprio personale a numeri limitati di operatori dell'altra Regione.

Art. 8 –Strumenti di collaborazione interistituzionale.

1. La Regione Molise provvederà a designare un proprio rappresentante che, insieme ai rappresentanti delle altre Regioni e Amministrazioni che utilizzano il sistema in parola, costituirà un Comitato tecnico-scientifico, da attivarsi nell'ambito del Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato" della Regione Campania, ai fini dello specifico supporto e indirizzo all'aggiornamento e allo sviluppo del sistema.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art.9 – Oneri.

1. Per tutto quanto previsto dalla presente convenzione, non sono previsti oneri per la Regione Molise e per le sue articolazioni e per le Amministrazioni che, per il suo tramite, saranno abilitate all'accesso e all'utilizzo del sistema SMOP. Per la Regione Campania, analogamente, non sono previsti oneri aggiuntivi per tutto quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 10 – Monitoraggio, attuazione e verifica.

1. Tutte le attività, le implementazioni e le iniziative, elaborate e/o realizzate ai sensi del presente Accordo, così come la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di quanto allo stesso, sia sotto il profilo della qualità organizzativa che della qualità del processo, sono sottoposti all'indirizzo, al monitoraggio ed alla valutazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8, anche in collegamento con le competenti articolazioni individuate dalle singole Regioni, in funzione delle diverse eventuali obbligazioni statutarie ed organizzative.

Art. 11 – Designazione di Regione Campania a responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

1. La Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno dei trattamenti di dati personali, di cui la Regione Molise è titolare, che di seguito sono specificati:

- Gestione e manutenzione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP";
- Gestione dei profili autorizzativi degli utenti che accedono al Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e di quei trattamenti che eventualmente in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

- Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, e sono di seguito riportati:

- con riferimento al Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP), adottare idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche in ordine alle misure di sicurezza adottate;
- conservare, poiché l'incarico ricomprende servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
- il Titolare attribuisce al Responsabile esterno delle attività di amministrazione di sistema espletate in esecuzione della presente Convenzione, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle

fonte: http://burc.regione.campania.it

attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dipendenti dello stesso;

- attestare, in aderenza alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, la conformità dell'applicativo alle misure minime di sicurezza.

2. Relativamente al compito di cui alla lettera c), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a cadenza temporale, in cui il responsabile esterno fornisce le seguenti attestazioni:

- di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
- di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c.;
- di aver effettuato l'individuazione degli incaricati;
- di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell'ambito dei servizi di amministrazione di sistema dell'applicativo fornito in concessione e di aver previamente attestato le conoscenze, l'esperienza, la capacità e l'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

Per la Regione Campania _____

Per Regione Molise _____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 252 del 07/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 13 - UOD Personale del SSR

Oggetto dell'Atto:

CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REGIONALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO

1.che ai sensi del D.Lgv. n. 257 dell'08/08/91, ed in particolare dell'art. 2, concernente la programmazione triennale, vengono istituite dal Ministero della Salute di concerto con quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica borse di studio per un determinato numero di specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del paese, tenuto conto delle capacità delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili;

2.che lo stesso Decreto Legislativo consente alle Regione, sulla base di proprie specifiche esigenze di programmazione, di intervenire con propri fondi, incrementando il numero di borse di studio disponibili;

CONSIDERATO che
la Regione Campania ha sempre provveduto a tanto per i decorsi anni accademici, procedendo all'assegnazione di borse di studio – finanziate con fondi all'uopo appostati su un apposito capitolo di bilancio – aggiuntive rispetto a quelle finanziate con fondi ministeriali;

RILEVATO che
a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo previsto dai DD.PP.CC.MM. del 7/3/2007 e del 6/7/2007, è stata prevista l'assegnazione ai frequentanti le Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dì contratti di formazione specialistica, in luogo delle borse di studio previste dalla normativa precedentemente vigente;

RILEVATO altresì che
1.l'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 906 del 23/6/2004, nella seduta del 10/03/2016 ha espresso la volontà di attribuire le borse aggiuntive solo ed esclusivamente a cittadini residenti nella regione Campania e a studenti con la laurea in medicina e chirurgia conseguita presso gli Atenei della regione Campania ;

2.che la predetta volontà ha lo scopo di non disperdere l'enorme potenzialità di professionalità formate nei tre Atenei Campani ed è volto a favorire una eventuale permanenza dei professionisti formati nelle strutture e negli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATA inoltre

-che la titolarità in capo alle Regioni di competenza normativa concorrente nelle materie delle professioni e della tutela della salute consente alle stesse di definire nel rispetto dei principi statali delle materie,anche i presupposti del proprio intervento a sostegno della formazione;

VISTO il DM del 20 maggio 2016 n. 313, come rettificato dal DM n. 319/2016, con il quale sono state assegnate alle Università della Regione Campania n. 94 contratti regionali di formazione specialistica;

VISTE:
- la D.G.R. n. 17 del 26/01/2016;
- la D.G.R. n. 52 del 15/02/2016;

DELIBERA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

1.di stabilire di voler attribuire i contratti aggiuntivi regionali solo ai residenti in Campania e a coloro che abbiano conseguito il titolo accademico presso le Università degli Studi di Napoli e di Salerno - Federico II, SUN,UNISA;

2. di inviare la presente Delibera per gli adempimenti consequenziali:

a. ai tre Atenei della regione Campania:
Università degli Studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli e Università degli Studi di Salerno;

b. al MIUR;

c. al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali e al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

d. al BURC per la pubblicazione.

-

Delibera della Giunta Regionale n. 246 del 07/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricol e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' IN AGRICOLTURA APPLICABILI A LIVELLO REGIONALE COME PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE N. 3536 DEL 08.02.2016 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 - ALLEGATO -

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a. il Regolamento (CE) n. 1782 del Consiglio del 29 settembre 2003, di riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha subordinato l'erogazione del sostegno diretto al rispetto di un pacchetto normativo di stretta derivazione comunitaria (atti) in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale ed istituito un quadro comunitario teso ad assicurare il mantenimento in buone condizioni agronomiche ed ambientali delle terre agricole, all'interno del quale gli stati membri adottano norme che tengano conto dei requisiti locali specifici (Standard); l'insieme degli atti e degli standard a cui è subordinata l'erogazione di alcuni benefici di natura comunitaria costituisce il "Regime di condizionalità";

b. il Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC ed ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché ha provveduto ad aggiornare il "Regime di condizionalità", abrogando il sopracitato Regolamento (CE) n. 1782/03;

c. il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune ed ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

d. il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013:

    i. ha stabilito regole sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e al Titolo VI ha disciplinato la "condizionalità";

    ii. ha introdotto una modifica agli allegati II e III del sopracitato Reg. (CE) n. 73/2009;

    iii. ha previsto all'art. 91 che il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93, comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa che si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e/o interessi la superficie dell'azienda del beneficiario. Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    iv. ha stabilito all'art. 92 che la condizionalità si applichi ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La sanzione

prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

v. ha stabilito all'art. 93, che la condizionalità riguardi i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale (BCAA).

vi. ha specificato inoltre che per il 2015 e il 2016 le regole di condizionalità comprendono anche l'obbligo di mantenimento dei pascoli permanenti, intendendo per «pascolo permanente» il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale;

e. il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014 che agli articoli 42 e 43 ha stabilito norme transitorie in materia di condizionalità nell'ambito del sistema di controllo e delle sanzioni amministrative e ha previsto che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015 ma che tuttavia, detti regolamenti continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

f. il Decreto ministeriale 180 del 23.01.15 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha recepito la nuova disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n°1306/2013 e ha abrogato il D.M. n. 30125/200 9 e ss.mm.ii. (recepimento il regolamento (CE) n°73/2009);

g. il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2016 ha stabilito "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

h. il Decreto ministeriale 3536 del 08.02.15 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha abrogato il DM 180/15 ed ha emanato le nuove disposizioni applicative in materia di condizionalità, precisando che le sanzioni previste dal capo II si applicano anche ai beneficiari dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

CONSIDERATO che:

a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 29.07.15, la Regione Campania aveva recepito la disciplina del regime di condizionalità così come indicato nel D.M. 180/2015, completando la stessa con la normativa regionale in vigore sulle materie di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale ed adattando le norme ai requisiti territoriali specifici;

b. il sopracitato DM n. 3536 dell'08.02.16 all'art.22. stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base all'art. 3 ed all'allegato 1;

c. è pertanto necessario predisporre l'elenco aggiornato degli impegni applicabili a livello regionale in conformità a quanto riportato nell'allegato 1 del D.M n 3536 del 08.02.16;

d. che la UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto a interpellare, a partire dal 15.03.16, le diverse UOD, nell'ambito delle materie di propria competenza, appartenenti alla stessa Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al fine di avere indicazioni in merito a eventuali disposizioni normative e/o tecniche a esclusivo carattere regionale, in modo da desumere gli impegni e i divieti a carico delle aziende agricole campane;

e. che il DM 3536 dell'08.02.16 disciplina anche il regime delle riduzione ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

PRESO ATTO:

a. delle note di riscontro ricevute dagli uffici regionali consultati;

b. del confronto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avviato in data 06.04.16 e concluso con riscontro positivo da parte di quest'ultimo mediante nota n 9455 del 27.04.16, acquisito agli atti della UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con protocollo 288267 del 28.04.16;

c. del parere favorevole, sul contenuto del documento, ricevuto dalle Organizzazioni Professionali Agricole convocate presso la sede della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 30.05.16

CONSIDERATO che UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha predisposto sulla base dell'istruttoria svolta, il documento allegato: -Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale n.3536 del 08.02.16"-, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportati i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ambientali per la Regione Campania distinti per settori e temi principali, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate;

CONSIDERATO altresì che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO:

a. di approvare, in sostituzione del documento approvato con la DGR 336 del 29.07.15, l'anzidetto documento: -Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale n.3536 del 08.02.16"-; allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

b. di autorizzare il Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad adottare i successivi provvedimenti necessari alla definizione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze previste dal succitato decreto ministeriale in attuazione della disciplina di cui al punto a.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di approvare il documento: -Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): “elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell’art.3 e dell’allegato 1 del Decreto ministeriale n.3536 del 08.02.16”-; allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad adottare i successivi provvedimenti necessari alla definizione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze previste dal succitato Decreto ministeriale in attuazione della disciplina di cui al punto 1.;

3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione urgente sul B.U.R.C.

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura

Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e degli allegati 1 e 8 del Decreto ministeriale n.3536 del 08.02.16"

Il presente allegato è costituito da n. 46 pagine, compresa la presente

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indice

Settore 1: ***Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno*** **pag.4**

1° Tema principale**:** **Acque** **pag. 4**

- **CGO 1**
- **BCAA 1**
- **BCAA2**
- **BCAA 3**

2° Tema principale**:** **Suolo e stock di carbonio** **pag. 14**

- **BCAA 4**
- **BCAA 5**
- **BCAA 6**

3° Tema principale**:** **Biodiversità** **pag. 18**

- **CGO 2**
- **CGO 3**

4° Tema principale**:** **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi** **pag. 27**

- **BCAA 7**

Settore 2: ***Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante*** **pag.29**

1° Tema principale**:** **Sicurezza alimentare** **pag. 29**

- **CGO 4**
- **CGO 5**

2° Tema principale**:** **Identificazione e registrazione degli animali** **pag. 34**

- **CGO 6**
- **CGO 7**
- **CGO 8**

3° Tema principale**:** **Malattie degli animali** **pag. 39**

- **CGO 9**

4° Tema principale**:** **Prodotti fitosanitari** **pag. 40**

- **CGO 10**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Settore 3: ***Benessere degli animali*** **pag.43**

1° Tema principale**: <u>Benessere degli animali</u>:** **pag. 43**

- **CGO 11**
- **CGO 12**
- **CGO 13**

Settore 4: ***Mantenimento dei pascoli*** **pag.45**

1° Tema principale**: <u>Mantenimento dei pascoli</u>:** **pag. 45**

- **BCAA 8**

fonte: http://burc.regione.campania.it

SETTORE 1: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

1° TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - Art. 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - Art. 92, designazione dì "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134. (G.U. n. 90 del 18.04.16, S.O. n.9)
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Normativa regionale di riferimento

- Legge regionale n°14 del 22 novembre 2010 ad oggetto: " Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola", pubblicata sul BURC n°77 del 24.11.2010.
- DGR n°209 del 23 febbraio 2007 ad oggetto: "Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delibera di Giunta Regionale N. 182/2004", pubblicata sul BURC n°16 del 26.03.2007.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- DGR n°700 del 18.02.2003 ad oggetto “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” (ai sensi dell’art. 19 e dell’allegato VII del D.lgs n. 152/99), pubblicata sul BURC n°12 del 17.03.2003.
- DGR n°771 del 21.12.2012 ad oggetto: “Disciplina tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n°152/2006 e da piccole aziende agroalimentari” in attuazione della legge regionale n°14/2010, pubblicata sul BURC n°80 del 31.12.2012.
- DGR n°56 del 7 marzo 2013 ad oggetto: “Conferma della delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania di cui alla DGR n°700/2003 e proposta della nuova designazione ai sensi dell’art.92, comma 5 del decreto legislativo n°152/2006 e dell’art. 36, comma 7 ter del d.l. n°179/2012 convertito con la legge n°221/2012”, pubblicata sul BURC n°15 dell’11.03.2013.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 del 08.02.2016, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), e riportate nella DGR n°56 del 7 marzo 2013 (cartografia disponibile su http://sit.regione.campania.it/portal nella sezione “download” e su http://www.agricoltura.regione.campania.it/nitrati/ZVNOA.htm).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Campania per le zone Vulnerabili ai nitrati di cui alla DGR 209/2007. si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", di cui al decreto del MiPAAF del 7 aprile 2006, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

fonte: http://burc.regione.campania.it

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Normativa regionale di riferimento

Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania: DGR 1220 del 6 luglio 2007 ad oggetto: Decreto Legislativo 152/2006 recante norme in materia ambientale. Art. 121 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata sul BURC n. 46 del 20.08.2007.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 del 08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'art.1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

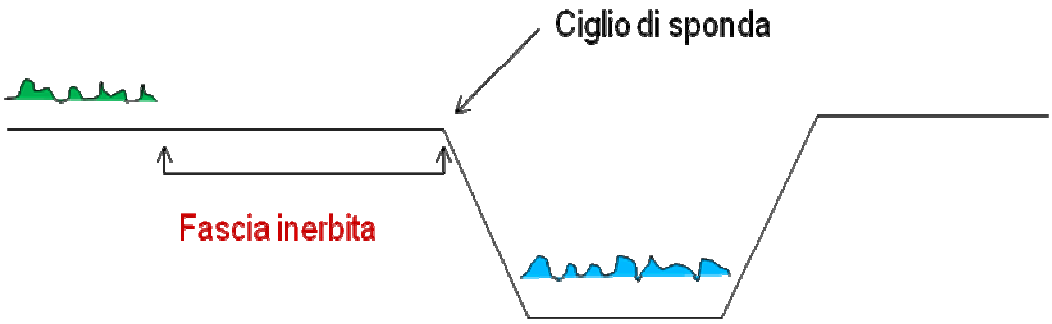
Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.
E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente e TTM n°131/2008 e nel D.M. del Ministero dell'Ambiente e TTM, n° 260 dell' 8.11.10

fonte: http://burc.regione.campania.it

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.
“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia **i**nerbita**,** così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

Per quanto riguarda l'impegno b) costituzione/ non eliminazione della fascia tampone e sulla quale è vietato fare lavorazioni, alla luce delle risultanze della classificazione dei fiumi eseguita dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, la larghezza della fascia lungo il corso d'acqua varia secondo quanto riportato nella tabella seguente:

BACINO IDROGRAFICO	CORPO IDRICO	PR	COMUNE	LOCALITÀ	Stato Ecologico	Stato Chimico	Larghezza della fascia
Agnena	Agnena	CE	MONDRAGONE	Ponte della Piana	Scarso	Buono	5
Alento	Alento	SA	MONTEFORTE CILENTO	Ponte Alento	Elevato	Buono	0
Alento	Alento	SA	PERITO	A valle diga Alento	Elevato	Buono	0
Alento	Alento	SA	OMIGNANO SCALO	A valle del paese	Buono	Buono	3
Alento	Alento	SA	CASAL VELINO	Ponte (Distrib. Erg)	Buono	Buono	3
Alento	Alento	SA	CASAL VELINO	Ponte SS 267, foce	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	SANZA	Ponte Farnitani	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	MORIGERATI	Grotta delle sorgenti	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	MORIGERATI	Ponte del F. Bussento	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	TORRE ORSAIA	A valle Centrale Enel	Elevato	Buono	0
Bussento	Bussento	SA	S.MARINA POLICASTRO BUSSENTINO	Ponte SS18, foce	Elevato	Buono	0
Fortore	Fortore	BN	S. BARTOLOMEO IN GALDO	Marrecine	Buono	Buono	3
Garigliano	Garigliano	CE	SESSA AURUNCA	Ponte Domitiana	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	LAURINO	Le Fistole	Elevato	Buono	0
Mingardo	Mingardo	SA	ALFANO	Ponte torrente Faraone	Buono	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	LAURITO	Ponte Mancelli	Buono	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	CELLE DI BULGHERIA	Isca	Elevato	Buono	0
Mingardo	Mingardo	SA	CENTOLA	Ponte S.S. 562, foce	Buono	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Stazione ferroviaria Scalo di Lioni	Scarso	Buono	5
Ofanto	Ofanto	AV	CALITRI	Area industriale	Buono	Buono	3

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ofanto	Ofanto	AV	MONTEVERDE	Ponte Pietra dell'Oglio	Buono	Buono	3
Picentino	Picentino	SA	PONTECAGNANO FAIANO	A valle del depuratore	Sufficiente	Buono	3
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	ACERRA	Ponte Villanova	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	VILLA LITERNO	Ponte Bonito	Cattivo	Buono	5
Sarno	Alveo Comune	SA	NOCERA INFERIORE	Ponte a S. Mauro	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	STRIANO	A monte conf. Canale S. Mauro	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	SAN MARZANO SUL SARNO	A monte conf. Alveo Comune	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	SCAFATI	S. Pietro	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	SCAFATI	Cartesar a valle confluenza Mariconda	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	Ponte via fondo dell'Orto	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	TORRE ANNUNZIATA	Foce fiume	Cattivo	Buono	5
Sarno	Solofrana	AV	MONTORO SUPERIORE	Ponte San Pietro	Sufficiente	Buono	3
Savone	Savone	CE	TEANO	Tuoro	Sufficiente	Buono	3
Savone	Savone	CE	MONDRAGONE	Ponte Sancello	Sufficiente	Buono	3
Sele	Bianco	SA	BUCCINO	Ponte San Cono	Buono	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	PIAGGINE	Grotta dell'Angelo (Tempa del mulino)	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	LAURINO	Ponte antico	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	FELITTO	Gola del Calore	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	AQUARA	Ponte Calore	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	CONTRONE	Campo di Massa	Elevato	Buono	0
Sele	Calore Lucano	SA	SERRE	B.go S Cesareo a monte confl. Sele	Buono	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	BELLOSGUARDO	S.S. Degli Alburni n°166 (Ponte 7 lumi)	Elevato	Buono	0
Sele	Pietra	SA	BELLOSGUARDO	A monte confl. Fasanella	Elevato	Buono	0
Sele	Sammaro	SA	SACCO	a monte confl. Pietra	Elevato	Buono	0
Sele	Sele	AV	SENERCHIA	Edilfer	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	COLLIANO	Ponte superstrada Oliveto di Colliano	Elevato	Buono	0
Sele	Sele	SA	CONTURSI	A monte confluenza Tanagro	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	SERRE	Ponte Alimenta	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	EBOLI	Zagaro di Pastorino	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	CAPACCIO	A valle ponte Barizzo, foce	Sufficiente	Buono	3

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sele	Tanagro	SA	PERTOSA	Taverna	Sufficiente	Mancato conseg. dello stato Buono	5
Sele	Tanagro	SA	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	Galdi di Sicignano	Buono	Buono	3
Tusciano	Tusciano	SA	ACERNO	Isca, a valle laghetto Tiberio	Elevato	Buono	0
Tusciano	Tusciano	SA	OLEVANO SUL TUSCIANO	Monticelli (Green Park)	Buono	Buono	3
Tusciano	Tusciano	SA	BATTIPAGLIA	Frantoio Troisi, foce	Scarso	Buono	5
Volturno	Calore Irpino	AV	MONTELLA	Sorgente Varo della Spina	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	SOLOPACA	Ponte Maria Cristina	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	AMOROSI	Ponte Torello	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	MONTELLA	S. Francesco	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	CASTELFRANCI	A monte del paese	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	APICE	Ponte Rotto	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	BENEVENTO	Piazza Colonna	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	FOGLIANISE	Masseria Di Gioia	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Isclero	AV	CERVINARA	Campomarzo	Buono	Buono	3
Volturno	Isclero	BN	AIROLA	Ponte S.S.7	Cattivo	Buono	5
Volturno	Isclero	BN	MOIANO	Mass. Chiale (Mulino)	Cattivo	Buono	5
Volturno	Isclero	BN	SANT'AGATA DEI GOTI	Mulino Corte	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	AV	SERINO	Sorgente S.Sossio	Buono	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	CESINALI	Villa San Nicola	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	PRATA	Ponte Sabato	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	AV	TUFO	Branete (zona industr.)	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	BN	CEPPALONI	Stretto di Barba	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	BN	BENEVENTO	Ponte Leproso	Scarso	Buono	5
Volturno	San Nicola	BN	BENEVENTO	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	Scarso	Buono	5
Volturno	Serretelle	BN	BENEVENTO	Ponte Corvo	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Tammarecchia	BN	CIRCELLO	Fattoria Casaldianni	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	MORCONE	A valle cave Venditti	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	CAMPOLATTARO	Ponte Ligustino	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	BENEVENTO	A monte confluenza Calore Irpino (Stazione Paduli)	Buono	Buono	3
Volturno	Tesa	BN	BONEA	Ponte Bacile	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Titerno	BN	FAICCHIO	A valle Madonna Immacolata	Buono	Buono	3
Volturno	Torano (II ramo)	CE	ALIFE	Mass. S. Simeone	Buono	Buono	3

fonte: http://burc.regione.campania.it

Volturno	Ufita	AV	VALLATA	Vallone di Torre	Buono	Buono	3
Volturno	Ufita	AV	CARIFE	San Martino	Buono	Buono	3
Volturno	Ufita	AV	GROTTAMINARDA	Ponte di Melito	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Ufita	BN	APICE	Stazione di Apice	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	CAPRIATI AL VOLTURNO	A monte Diga ENEL	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	RAVISCANINA	Quattro venti	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	RUVIANO	Ponte San Domenico	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	CASTEL CAMPAGNANO	A monte F. Calore	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	CAPUA	Ponte Annibale	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	GRAZZANISE	Lantro degli schiavi	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	CANCELLO E ARNONE	Ponte Garibaldi	Buono	Buono	3

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito (nella tabella viene infatti riportato il valore zero). L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono". In tutti gli altri casi , si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento .

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 180 del 23.01.15.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Normativa regionale di riferimento

- Regolamento n°12 del 12.11.12: "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche", pubblicato sul BURC n°72 del 19.11.12.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 del 08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'art.1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 del 08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'art.1.

.**Descrizione degli impegni**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
    1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
    2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

    3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del decreto ministeriale 3536 del 08.02.16, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2° TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art , comma 5, lettera b) del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d) del DM 3536 dell'08.02.16, con l'esclusione delle superfici del punto precedente, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1;

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
   - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
   - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1;

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esentante dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

La presente norma prevede in relazione:

- all'impegno a): su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- all'impegno b): è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

- all'impegno c): è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Normativa regionale di riferimento

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Legge regionale n° 11 del 07.05.1996 e successive modificazioni, in particolare Allegato C: "Prescrizioni di massima e polizia forestale" art.6;

- Legge regionale n°26 del 09.08.2012, art. 25;

- Decreto che ogni anno stabilisce il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (Decreto del Direttore generale n°123 del 03.07.15: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ANNO 2015")

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie (*insieme degli steli residui di cereali o di erba rimasti sul campo dopo il taglio o la mietitura*) e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai sottostanti punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. nel territorio regionale, salvo quanto previsto dall'art.25 della L.R. 26/2012 (*la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, è vietata in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre*), quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è consentita solo in assenza di vento.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

fonte: http://burc.regione.campania.it

3° TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Normativa nazionale di riferimento

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Normativa regionale di riferimento

- DGR n° 23 del 19.01.07 ad oggetto: "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati".

- DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati".

- DDRRDD n°2 del 21.02.11, n°3 del 09.03.11 e n° 8 del 26.04.11 dell'A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile -Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e forestali , come definite dal DM 3536 del 08.02.16 all'art. 3, comma 5, lettera d), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'art 1, ricadenti nelle ZPS.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Campania (agg. gennaio 2016 fonte: http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Denominazione	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010018	Variconi	194	13,9319	41,0206
IT8010026	Matese	25932	14,3930	41,3979
IT8010030	Le Mortine	275	14,0980	41,4720
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Valfortore	1468	14,9228	41,4464
IT8020015	Invaso del fiume Tammaro	2239	14,7235	41,3199
IT8020016	Sorgenti e alta valle del fiume Fortore *	2512	14,9756	41,4158
IT8030007	Cratere di Astroni	253	14,1497	40,8447
IT8030010	Fondali marini di Procida, Ischia e Vivara	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di punta Campanella e Capri	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara	36	13,9928	40,7439
IT8030014	Lago d'Averno	125	14,0761	40,8381
IT8030024	Punta Campanella	390	14,3350	40,5811
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	6251	14,4206	40,8222
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occ. dell'isola di Capri	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settori e rupi costiere orientali dell'isola di Capri	96	14,2592	40,5542
IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	15,3358	40,8808
IT8040021	Picentini	63728	14,9980	40,7071
IT8040022	Boschi e sorgenti della Baronia	3478	15,2387	41,0305
IT8050008	Capo Palinuro	156	15,2811	40,0272
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea	325	14,6788	40,6357
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	15,3431	40,7303
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele-Persano	1515	15,1351	40,6023
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate *	5019	14,9178	40,2833

fonte: http://burc.regione.campania.it

IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi	4914	15,3733	39,9922
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	459	14,5799	40,6591
IT8050046	Monte Cervati e dintorni	36912	15,4543	40,3099
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino	3276	15,4492	40,0353
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse	2841	14,9465	40,2462
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del fiume Calore Salernitano	5974	15,1632	40,4132
IT8050055	Alburni	25368	15,3365	40,5116
IT8050056	Fiume Irno *	100	14,7739	40,6999

* Piano di gestione del sito adottato

Descrizione degli impegni

Nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettate le previsioni dei singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. In assenza di specifici piani di gestione si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Normativa nazionale di riferimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Normativa regionale di riferimento

- DGR n° 23 del 19.01.07 ad oggetto: ”Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati”.
- DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati”.
- DRD n°2 del 21.02.11, n°3 del 09.03.11, n° 8 del 26.04.11 dell’A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile -Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e forestali , come definite dal DM 3536 del 08.02.16 all’art. 3, comma 5, lettera d), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell’art 1,ricadenti nei SIC/ZSC.

Di seguito l’elenco dei SIC della Campania (non sono presenti ZSC). L’asterisco (*) nella tabella indica la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE; (fonte: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2374 della Commissione del 26.11.15 che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea)

Codice	Denominazione	(*)	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010004	Bosco di San Silvestro		81	14,3314	41,1022
IT8010005	Catena di Monte Cesima	*	3427	14,0164	41,4117
IT8010006	Catena di Monte Maggiore	*	5184	14,2142	41,2006
IT8010010	Lago di Carinola		20	13,9608	41,1494
IT8010013	Matese Casertano	*	22216	14,3339	41,4261
IT8010015	Monte Massico	*	3846	13,9192	41,1761
IT8010016	Monte Tifata	*	1420	14,2856	41,1094
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	*	2487	13,9344	41,3864
IT8010019	Pineta della Foce Garigliano	*	185	13,7839	41,2117
IT8010020	Pineta di Castelvolturno	*	90	13,9678	40,9961

fonte: http://burc.regione.campania.it

IT8010021	Pineta di Patria	*	313	14,0131	40,9406
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina	*	3816	13,9564	41,2931
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano		4924	14,3725	41,2700
IT8010028	Foce Volturno-Variconi	*	303	13,9311	41,0214
IT8010029	Fiume Garigliano		481	13,8292	41,2806
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro	*	360	14,7056	41,3456
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano		893	15,1067	41,3144
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore		1468	14,9228	41,4464
IT8020007	Camposauro	*	5508	14,5911	41,1742
IT8020008	Massiccio del Taburno	*	5321	14,5806	41,1114
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	*	14597	14,5508	41,3306
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia	*	3061	14,7906	41,3617
IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore**	*	2512	14,9756	41,4158
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano		44	14,1725	40,8306
IT8030002	Capo Miseno	*	50	14,0858	40,7833
IT8030003	Collina dei Camaldoli	*	261	14,1972	40,8567
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	*	1310	13,9086	40,7306
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	*	980	14,4094	40,6081
IT8030007	Cratere di Astroni		253	14,1497	40,8447
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	*	14564	14,5814	40,6817
IT8030009	Foce di Licola	*	147	14,0486	40,8542
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	*	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	*	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara		36	13,9928	40,7439
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni		14	14,0414	40,7986

fonte: http://burc.regione.campania.it

IT8030014	Lago d'Averno		125	14,0761	40,8381
IT8030015	Lago del Fusaro	*	192	14,0519	40,8228
IT8030016	Lago di Lucrino	*	10	14,0800	40,8289
IT8030017	Lago di Miseno	*	79	14,0725	40,7922
IT8030018	Lago di Patria	*	507	14,0356	40,9375
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	*	358	14,1056	40,8525
IT8030020	Monte Nuovo	*	30	14,0881	40,8350
IT8030021	Monte Somma		3 076	14,4392	40,8472
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	*	66	13,9406	40,7300
IT8030023	Porto Paone di Nisida		4,07	14,1600	40,7950
IT8030024	Punta Campanella	*	390	14,3350	40,5811
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		685	13,9406	40,7100
IT8030027	Scoglio del Vervece		3,89	14,3328	40,6172
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli		4,26	14,1425	40,8297
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia		14	13,9375	40,7244
IT8030036	Vesuvio		3412	14,4314	40,8208
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	*	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	*	96	14,2592	40,5542
IT8030040	Fondali Marini di Baia	*	180	14,0858	40,8250
IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida	*	167	14,1734	40,7954
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	*	590	15,1403	40,8917
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta		2 919	15,2544	40,9456
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)		9 514	15,4808	40,9383
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	*	15 641	14,6789	40,9631
IT8040007	Lago di Conza della Campania		1 214	15,3358	40,8808

fonte: http://burc.regione.campania.it

IT8040008	Lago di S. Pietro — Aquilaverde		604	15,4981	41,0206
IT8040009	Monte Accelica	*	4 795	14,9856	40,7497
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	11 884	15,1222	40,7997
IT8040011	Monte Terminio	*	9 359	14,9497	40,8328
IT8040012	Monte Tuoro	*	2 188	14,9422	40,9217
IT8040013	Monti di Lauro	*	7 040	14,6636	40,8408
IT8040014	Piana del Dragone		686	14,9458	40,8903
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	*	3 526	14,6386	40,9000
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)		1 362	15,1325	40,9189
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino		713	14,8303	41,0408
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento	*	625	15,5594	40,2053
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)	*	4 668	15,3014	40,3917
IT8050006	Balze di Teggiano	*	1 201	15,4478	40,3978
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento		414	15,4969	40,1033
IT8050008	Capo Palinuro	*	156	15,2811	40,0272
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	*	630	14,9433	40,4836
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta	*	701	15,4358	40,0200
IT8050012	Fiume Alento		3 024	15,1733	40,2689
IT8050013	Fiume Mingardo	*	1 638	15,4186	40,1392
IT8050016	Grotta di Morigerati		2,94	15,5494	40,1442
IT8050017	Isola di Licosa		4,82	14,9003	40,2508
IT8050018	Isolotti Li Galli		69	14,4328	40,5806
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	*	546	15,7819	40,2647
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	*	10 570	15,3431	40,7303

fonte: http://burc.regione.campania.it

IT8050022	Montagne di Casalbuono	*	17 123	15,6325	40,1778
IT8050023	Monte Bulgheria	*	2 400	15,3986	40,0692
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino	*	27 898	15,4339	40,2647
IT8050025	Monte della Stella	*	1 179	15,0603	40,2458
IT8050026	Monte Licosa e dintorni	*	1 096	14,9317	40,2475
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	*	10 116	14,8658	40,7803
IT8050028	Monte Motola	*	4 690	15,4764	40,3650
IT8050030	Monte Sacro e dintorni	*	9 634	15,3492	40,2233
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole	*	5 674	15,1814	40,3939
IT8050032	Monte Tresino e dintorni	*	1 339	14,9672	40,3264
IT8050033	Monti Alburni	*	23 622	15,3483	40,4978
IT8050034	Monti della Maddalena	*	8 511	15,6536	40,3706
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate	*	5 019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi	*	4 914	15,3733	39,9922
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo		38	15,3306	40,0214
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio		358	15,3336	40,0206
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta	*	273	15,4400	40,0156
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	*	71	15,3303	40,0189
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea	*	5,39	15,1817	40,1250
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	*	3677	15,2328	40,6581
IT8050050	Monte Sottano	*	212	15,0753	40,4100
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	*	227	14,6208	40,6578
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia	*	14307	15,1222	40,7094

fonte: http://burc.regione.campania.it

IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	413	14,7031	40,6481
IT8050056	Fiume Irno		100	14,7733	40,7297

** Piano di gestione del sito adottato

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché di quanto previsto dai dei singoli Piani di Gestione **, laddove definiti.

4° TEMA PRINCIPALE:

Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM 3536 del 08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'art.1).

a) Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche**.**

fonte: http://burc.regione.campania.it

La norma prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

1° TEMA PRINCIPALE:

Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Normativa di recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento n.178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
    i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
    ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
    iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
    iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[1] di:
    i. ogni uso di prodotti fitosanitari[2];

[1] Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

[2] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
   i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
   ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
   iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
   iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
   i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
   ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
   iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
   iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
   v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
   i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
   ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
   iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
   i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
   ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
5.d. tenere opportuna registrazione[3] di:
    i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
    ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
    iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo con opportune misure precauzionali : viene controllato nell'ambito del CGO 9
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma: viene controllato così come previsto dalla norma: viene controllato anche per il CGO 5;
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma: viene controllato nell'ambito del CGO 10;
3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali: viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio**,** ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture~~,~~ ecc..

fonte: http://burc.regione.campania.it

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2° TEMA PRINCIPALE:

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita

fonte: http://burc.regione.campania.it

dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

– C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
   - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
   - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Normativa nazionale di riferimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Normativa nazionale di riferimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 ,con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

– A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

– B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);

– B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

– B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

– B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

– C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

– C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

– C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima; Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3° TEMA PRINCIPALE:

Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Normativa nazionale di riferimento

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
   - proteine animali trasformate,
   - gelatina ricavata da ruminanti,
   - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
   - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
   - mangimi contenenti le proteine di cui sopra.
c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) in un animale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4° TEMA PRINCIPALE:

Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Normativa di recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6.02.2007 "Prodotti fitosanitari: Normativa di recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- DPR n.55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Normativa regionale di riferimento

fonte: http://burc.regione.campania.it

- D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto “DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.
- D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto “Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02”, pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.
- D.G.R. n.337 del 29 luglio 2015 ad oggetto: “Nuove determinazioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.lgs. n. 150/2012 e dm 22 gennaio 2014. Allegato”

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell’08.02.16, fermo restando quanto stabilito dal comma 4.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari**,** valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
  - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - Gli utilizzatori di prodotti tossici, molto tossici e nocivi devono possedere un ’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità. A partire dal 26 novembre 2015, gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari devono possedere un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”;
  - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); i moduli di acquisto dovranno contenere

fonte: http://burc.regione.campania.it

le informazioni sul prodotto acquistato, le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con relativa classificazione di pericolo (molto tossici, tossici e nocivi).

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

fonte: http://burc.regione.campania.it

SETTORE 3

Benessere degli animali

1° TEMA PRINCIPALE:

Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, con allevamenti suinicoli.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 del DM 3536 dell'08.02.16, fermo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

SETTORE 4

Mantenimento dei pascoli permanenti

1° TEMA PRINCIPALE:

Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

Ambito di applicazione
I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.

Descrizione degli impegni
Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una

fonte: http://burc.regione.campania.it

superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta)

Alla lettera h) del “Premesso che”, laddove sono riportati gli estremi del Decreto ministeriale 3536, si legga la data dell’8.2.16 in luogo della data dell’8.2.15.

Al punto 4 del deliberato, laddove sono riportati gli estremi dell’ufficio competente per la pubblicazione, si legga l’Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto in luogo dell'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, l'U.D.C.P.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 07/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 7 - UOD Foreste

Oggetto dell'Atto:

L.R. 11/96 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI SANTA MARINA (SA), PERIODO DI VIGENZA DECENNIO 2016/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Foreste della Direzione Generale 06 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a. i beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici, alla stregua della L. R. n. 13/87, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 11/96, devono essere utilizzati in conformità ad appositi Piani di Assestamento Forestale – P.A.F.- con validità decennale, approvati dalla Giunta Regionale della Campania (art. 10, c. 1 e art. 12 , Allegato A, L. R. 11/96);
b. le aree interessate dal Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA) non ricadono nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), per cui non devono essere sottoposte alla procedura di Valutazione d'Incidenza;
c. le aree interessate dal Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA) non ricadono nel perimetro di alcuna Area Protette;
d. l'U.O.D. Foreste con la nota del 21/9/2015, prot. n. 625171, ha approvato, in conformità al disposto della L. R. n. 11/96, in minuta il Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA);
e. il comune di Santa Marina (SA) con la nota del 7/4/2016, prot. n. 3092, acquisita al protocollo dell'U.O.D. Foreste in data 14/4/2016, prot. n. 255940, ha trasmesso la versione definitiva del Piano in questione con periodo di vigenza decennio 2016/2025;

PRESO ATTO che:

a. il comune di Santa Marina (SA) con nota di Posta Elettronica Certificata del 23/2/2016, acquisita al protocollo dell'U.O.D. Foreste in data 24/2/2016, prot. n. 127885, ha trasmesso:
   - il parere dell'Autorità di Bacino *di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele* espresso con delibera del Comitato Istituzionale del 21/1/2016, n. 5, con il quale esprime parere favorevole sul Piano di specie, con prescrizioni (Allegato A);
b. le predette prescrizioni trovano applicazione nelle successive fasi di attuazione del P.A.F. ed in particolare dei progetti di taglio boschivo;
c. gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96 prevedono che, nelle successive fasi attuative del P.A.F. del comune di Santa Marina (SA), la Comunità Montana *Bussento – Lambro e Mingardo* rilasci l'autorizzazione in merito ai progetti di taglio boschivo, previo parere e verifica operati dall'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* di Salerno (52.06.19) della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
d. che l'art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, nelle successive fasi attuative dei predetti progetti di taglio del comune di Santa Marina (SA), stabilisce che l'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* di Salerno (52.06.19) effettui la vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive e rispetto delle su citate prescrizioni;

CONSIDERATO che:

a. il Piano suddetto è stato reso conforme alle norme tecniche di cui alle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96, art. 12, comma 3, Allegato A, e ss. mm.ii. a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste e dall'U.O.D. *Foreste* (52.06.07);

b. il periodo di vigenza del P.A.F. del Comune è stato aggiornato al decennio 2016/2025, al fine di disporre di uno strumento di pianificazione forestale di durata effettivamente decennale;

DATO ATTO che:

a. il P.A.F. del comune di Santa Marina (SA) e tutta la pertinente documentazione sono depositati presso l'U.O.D. *Foreste* (52.06.07) incardinata nella Direzione Generale per le *Politiche Agricole, Alimentari e Forestali* (52.06) e che, a causa del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell'applicativo informatico, copia degli stessi, in formato digitale, è stata depositata presso la Segreteria di Giunta;

RITENUTO che:

a. sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 12, Allegato A – L. R. n. 11/96, per l'approvazione del Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA), predisposto per il decennio 2016/2025;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. di approvare il Piano di Assestamento Forestale del comune di Santa Marina (SA), con periodo di vigenza decennio 2016/2025, corredato dal seguente atto che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
   1.1 Il parere dell'Autorità di Bacino di *Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele* espresso con delibera del Comitato Istituzionale del 21/1/2016, n. 5, con il quale esprime parere favorevole sul Piano di specie, con prescrizioni (Allegato A);
2. di dare atto che gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96 prevedono che, nelle successive fasi attuative del P.A.F. del comune di Santa Marina (SA), la Comunità Montana *Bussento – Lambro e Mingardo* rilasci l'autorizzazione in merito ai progetti di taglio boschivo, previo parere e verifica operati dall'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* di Salerno (52.06.19) della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;
3. di dare atto che l'art. 13, Allegato B, della L. R. n. 11/96, stabilisce che, nelle successive fasi attuative dei predetti progetti di taglio del comune di Santa Marina (SA), l'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* di Salerno (52.06.19) effettui la vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive e rispetto delle su citate prescrizioni;
4. di dare atto che il P.A.F del comune di Santa Marina (SA) costituisce, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. R. 11/96, atto regolamentare generale di prescrizione di massima;
5. di dare atto che il P.A.F. del comune di Santa Marina (SA) e tutta la pertinente documentazione sono depositati presso l'U.O.D. *Foreste* (52.06.07) incardinata presso la Direzione Generale per le *Politiche Agricole, Alimentari e Forestali* (52.06) e che, a causa del superamento dei limiti

dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell'applicativo informatico, copia degli stessi è detenuta, in formato digitale, presso la Segreteria di Giunta;

6. di inviare la presente deliberazione:
   6.1. al Dipartimento della *Salute e delle Risorse Naturali* (52.00.00);
   6.2. alla Direzione Generale per le *Politiche Agricole, Alimentari e Forestali* (52.06.00);
   6.3. all'U.O.D. *Foreste* (52.06.07);
   6.4. all'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* di Caserta (52.06.17);
   6.5. all'U.D.C.P. – Ufficio XIII "*Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.*".

Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele

1ª Convocazione □
2ª Convocazione ■

Delibera Comitato Istituzionale n. 5 del 21 gennaio 2016

Proponente: Comune di **Santa Marina**

Oggetto: Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) 2016 – 2025

L'anno **2016** il giorno **21** del mese di **gennaio** alle ore **11,30** in applicazione analogica dei Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle Autorità di bacino regionali della Regione Campania si è riunita presso la sede dell'Assessorato alla Difesa del Suolo della Regione Campania, sita in Via De Gasperi 28 - Napoli – il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale di Campania Sud ed Interregionale del Sele presieduto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.G.R.C. n.142/2012, dal Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, on. Fulvio Bonavitacola, all'uopo delegato dal Presidente.
Svolge le funzioni di Segretario la d.ssa Valeria de Gennaro.

Componenti per la Regione Campania ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.G.R.C. n.142/2012

	Pres.	*Ass*
Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di Campania Sud ed Interregionale del Sele Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca **Presidente Delegato ai sensi dell'art. 4 del DPGR 142/2012 Vice Presidente: Fulvio Bonavitacola per le materie LL.PP. - Agricoltura - Beni Culturali e Ambientali**		
Vice Presidente della Giunta regionale della Campania: **Fulvio Bonavitacola** con delega all'Ambiente e all'Urbanistica	x	
Amministrazione Provinciale di Avellino: Presidente **Domenico Gambacorta** **Delegato permanente: Girolamo Giaquinto**	x	
Città Metropolitana di Napoli: Sindaco **Luigi de Magistris** **Delegato: Maria Teresa Celano**	x	
Amministrazione Provinciale di Salerno: Presidente **Giuseppe Canfora** **Delegato: Giovanni Coscia**	x	
Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele: Vicario **Giuseppe Grimaldi**	x	
Segretario del Comitato Istituzionale: **Valeria De Gennaro**	x	

fonte: http://b

Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed introduce l'argomento di cui all'oggetto iscritto al 5° punto all'ordine del giorno.
Relatore: dr. Dicanio.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto l'art. 8, comma 3, lettera a) della Normativa di attuazione allegata al vigente Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del territorio dell'ex Autorità di Bacino in Sx Sele;
Preso atto che il Comitato Tecnico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, nella seduta del 14 gennaio 2016, verbale n. 2 ha espresso, esclusivamente sulla programmazione del Piano di Assestamento dei beni Silvo-Pastorali di cui all'oggetto, **parere favorevole con prescrizioni;**
Vista la L.R. Campania 7 febbraio 1994, n. 8 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la L.R.C. 15 marzo 2011, n. 4 – art. 1, comma 255 e 256;
Visto il D.P.G.R.C. 15 maggio 2012, n. 142;
Vista la L.R. Basilicata 12 dicembre 2012, n. 26;
Vista la L.R. Campania 8 luglio 2014, n. 12;
Visto il D.P.G.R.C. 25 luglio 2014, n. 164;
Visto il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico PSAI vigente sul territorio dell'ex Autorità di Bacino in Sx Sele del Sele;
Vista l'istruttoria della STO;
Vista la Delibera n. 74 del Comitato Istituzionale del 1° dicembre 2014, pubblicata sul Burc n. 86 del 29.12.14, con la quale sono state disciplinate le procedure tecnico-amministrative ai fini del rilascio del parere di competenza;
Richiamati il Decreto del Segretario Generale n. 8 del 28.01.2015 di nomina del Vicario Arch. Giuseppe Grimaldi e la nota del Direttore Generale per i LL. PP. e la Protezione Civile della Regione Campania n. 0210973 del 26.03.2015, con la quale vengono confermate le funzioni proprie del Vicario del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7 delle L.R. n. 8 del 7.02.1994.
All'unanimità dei voti

DELIBERA

Darsi atto della narrativa che precede e per l'effetto:

1. Esprimere sul progetto indicato in oggetto, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico dell'ex Autorità di Bacino in Sx Sele, nella seduta del 14 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 8 comma 3, lettera a), della Normativa di attuazione allegata al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del territorio dell'ex Autorità di Bacino in Sx Sele, esclusivamente sulla programmazione del Piano di Assestamento dei beni Silvo-Pastorali, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
   a) che nella fase di attuazione del PAF, i progetti definitivi dei singoli interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico, redatti secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione dei PSAI con particolare riferimento agli artt. 22, 37, 38, dovranno essere trasmessi a questa Autorità di Bacino per il parere di competenza;
   b) che il Comune di Santa Marina provveda ad acquisire tutti i pareri, svincoli e nulla osta di competenza di altri Organi per l'approvazione definitiva del PAF in oggetto;
2. Demandare al Segretario Generale Vicario i successivi adempimenti;
3. Pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità all'indirizzo: http://adbcampaniasud.it/web/trasparenza/delibere.

Il Segretario
De Gennaro

Il Presidente
Bonavitacola

fonte: http://b

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta)

Al punto 6.5 del Deliberato il riferimento “all’U.D.C.P. – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.” si legga “all’U.D.C.P. – Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto”.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 249 del 07/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 7 - UOD Foreste

Oggetto dell'Atto:

L. R. 11/96 PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI MAGLIANO VETERE (SA), PERIODO DI VIGENZA DECENNIO 2016/2025 - APPROVAZIONE (CON ALLEGATI).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 – Foreste – della Direzione Generale 06 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a. i beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici, alla stregua della L. R. n. 13/87, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 11/96, devono essere utilizzati in conformità ad appositi Piani di Assestamento Forestale – P.A.F.- con validità decennale, approvati dalla Giunta Regionale della Campania (art. 10, c. 1 e art. 12 All. A, L. R. 11/96);
b. le aree interessate dal Piano di Assestamento Forestale del comune di Magliano Vetere (SA) ricadono nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), per cui devono essere sottoposte alla procedura di Valutazione d'Incidenza;
c. le Leggi Regionali n. 11/1981 e n. 11/1996 dispongono che i Piani di Assestamento Forestali devono contenere indicazioni sulle modalità di godimento e sullo stato degli Usi Civici;
d. la Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione n. 61/2015 ha adottato le linee guida per l'approvazione dei Regolamenti comunali per l'esercizio degli Usi Civici;
e. L'U.O.D. Foreste, in conformità alla D.G.R. n. 61/2015, ha approvato con Decreto Dirigenziale del 22/9/2015, n. 199, il Regolamento Comunale degli Usi Civici del comune di Magliano Vetere (SA) il cui contenuto é conforme a quanto indicato nel proprio Piano di Assestamento Forestale;
f. l'U.O.D. Foreste. in conformità al disposto della L. R. 11/96, con la nota del 6/3/2015, prot. n. 157064, ha approvato in minuta il Piano di Assestamento Forestale del comune di Magliano Vetere (SA);
g. il comune di Magliano Vetere (SA) con la nota dell'8/4/2016, prot. n. 825, acquisita al protocollo dell'U.O.D. Foreste in data 14/4/2016, prot. n. 255954, ha trasmesso la versione definitiva del Piano in questione con periodo di vigenza decennio 2016/2025;

PRESO ATTO che:

a. il comune di Magliano Vetere (SA) con le note di Posta Elettronica Certificata dell'11/6/2015, e dl 27/1/2016, ha trasmesso:
   - la delibera dell'Autorità di Bacino *Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele* del 21/5/2015, prot. n. 19, con la quale l'Ente esprime parere favorevole sul Piano di specie, con prescrizioni (Allegato A);
   - il *nulla osta* e *sentito*, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza del Piano di specie espresso dall'*Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni* con la nota del 10/8/2015, prot. n. 11027, *(Allegato B);*
b. l'U.O.D. *Valutazioni Ambientali* (52.05.07) con nota del 12/1/2016, n. 15898, ha trasmesso all'U.O.D. *Foreste* il Decreto Dirigenziale del 23/12/2015, n. 302, con il quale esprime il parere favorevole, con prescrizioni, di Valutazione d'Incidenza in merito al P.A.F. del comune di Magliano Vetere (SA) (Allegato C);
c. le predette prescrizioni riguardano le successive fasi di attuazione del P.A.F. ed in particolare dei progetti di taglio boschivo e di miglioramento fondiario;

d. che gli art. n. 4 e 5, Allegato B, della L. R. n. 11/96 prevedono che, nelle successive fasi attuative del P.A.F. del comune di Magliano Vetere (SA), la Comunità Montana *Calore Salernitano* rilasci l'autorizzazione in merito ai progetti di taglio boschivo, previo parere e verifica operati dall'U.O.D. *Servizio Territoriale Provinciale* di Salerno (52.06.19) della corretta e puntuale adeguatezza dei predetti progetti e prescrizioni;

CONSIDERATO che:

a. a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste dall'U.O.D. *Foreste* (52.06.07), il Piano suddetto è stato reso conforme alle norme tecniche di cui alle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96, art. 12, comma 3, Allegato A, e ss.mm.ii.;
b. il periodo di vigenza del P.A.F. del comune di Magliano Vetere (SA) è stato aggiornato al decennio 2016/2025, al fine di disporre di uno strumento di pianificazione forestale di durata effettivamente decennale;

DATO ATTO che il P.A.F. del comune di Magliano Vetere (SA) e tutta la pertinente documentazione sono depositati presso l'U.O.D. *Foreste* (52.06.07) incardinata nella Direzione Generale per le *Politiche Agricole, Alimentari e Forestali* (52.06) e che, a causa del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell'applicativo informatico, copia degli stessi, in formato digitale, è stata depositata presso la Segreteria di Giunta;

RITENUTO che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 12, Allegato A – L. R. n. 11/96, per l'approvazione del Piano di Assestamento Forestale del comune di Magliano Vetere (SA), predisposto per il decennio 2016/2025;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:

1. approvare il Piano di Assestamento Forestale del comune di Magliano Vetere (SA), con periodo di vigenza decennio *2016/2025*, corredato dai seguenti atti che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

   1.1 la delibera dell'Autorità di Bacino *Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele* del 21/5/2015, prot. n. 19, con la quale l'Ente esprime parere favorevole sul Piano di specie, con prescrizioni (Allegato A);
   1.2 il nulla osta e sentito, con prescrizioni, dell'*Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni* del 10/8/2015, prot. n. 11027, sulla Valutazione di Incidenza del Piano di specie *(Allegato B);*
   1.3 il Decreto Dirigenziale del 23/12/2015, n. 302, con il quale l'U.O.D. *Valutazioni Ambientali* (52.05.07) ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, di Valutazione d'Incidenza in merito al P.A.F. del comune di Magliano Vetere (SA) (Allegato C);